

# **CONSORZIO B.I.M. PIAVE PER LA PROVINCIA DI TRENTO**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E RELAZIONE TECNICA AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2021**

**Allegato B) alla delibera dell'Assemblea Generale n° 1 del 04.08.2022**

**IL SEGRETARIO  
Partel Antonio**



**Via U. Scopoli, 56 - 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN)**

## CONSIDERAZIONI GENERALI

La relazione al rendiconto, così come prevista dal comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs 118/2011, è il documento illustrativo della gestione dell'Ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione, iniziato con l'approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente. Con l'approvazione del rendiconto l'Assemblea Generale è chiamato a giudicare l'operato del Consiglio Direttivo e dei funzionari preposti ad attuare le linee programmatiche definite nel DUP (Documento unico di programmazione)

La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, ha disposto che gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2001 che si applicano agli enti locali; Considerato il combinato disposto dell'art. 49 della LP 18/2015 e dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., gli enti locali adottano, con l'esercizio 2017, gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 118/2011, e pertanto dal 1° gennaio 2017 gli enti locali hanno provveduto alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Ai fini di una migliore comprensione delle informazioni di seguito riportate vengono ora richiamate le principali novità introdotte dalla riforma che trovano diretta ripercussione sui documenti contabili di bilancio dell'Ente:

- l'adozione di un **unico schema di bilancio di durata triennale** (in sostituzione del bilancio annuale e pluriennale) articolato in missioni (funzioni principali ed obiettivi strategici dell'amministrazione) e programmi (aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi strategici) coerenti con la classificazione economico e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale (classificazione COFOG europea). Per l'anno 2017 il nuovo bilancio predisposto secondo lo schema di cui al D.Lgs 118/2011 ed il relativo rendiconto hanno funzione autorizzatoria conservando carattere conoscitivo i documenti contabili "tradizionali". La nuova classificazione evidenzia la finalità della spesa e consente di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la loro destinazione alle politiche settoriali, al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio. Le spese sono ulteriormente classificate in macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa e costituiscono la precedente classificazione per interventi. Sul lato entrate la nuova classificazione prevede la suddivisione in Titoli (secondo la fonte di provenienza), Tipologie (secondo la loro natura), Categorie (in base all'oggetto). **Unità di voto** ai fini dell'approvazione del bilancio sono: i programmi per le spese e le tipologie per le entrate.
- **il DUP** (Documento unico di programmazione) quale atto fondamentale in cui vengono formalizzate le scelte strategiche ed operative dell'Ente.
- l'introduzione delle **previsioni di cassa**, in aggiunta a quelle di competenza, nel primo anno di riferimento del bilancio.
- l'applicazione del nuovo **principio di competenza finanziaria potenziata**, secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza, fermo restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva

spesa d'investimento. Tale principio comporta dal punto di vista contabile notevoli cambiamenti soprattutto con riferimento alle spese d'investimento, che devono essere impegnate con imputazione agli esercizi in cui scadono le obbligazioni passive derivanti dal contratto: la copertura finanziaria delle quote già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata è assicurata dal "fondo pluriennale vincolato". Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi, previsto allo scopo di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

- il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre e ad indicare, per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto, gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria: per tali residui si provvede alla determinazione del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte nell'anno ma non perfezionate (cd fondo pluriennale vincolato) il fondo costituisce copertura alle spese re-impegnate con imputazione agli esercizi successivi.

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell'ordinamento contabile, norme che pongono in primo piano la necessità di un'attenta attività di programmazione e di un successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all'efficacia dell'azione amministrativa, all'economicità della gestione e all'adeguatezza delle risorse impiegate.

Le previsioni di bilancio sono state autorizzate con:

- delibera dell'Assemblea Generale n° 4 del 15 dicembre 2020: approvazione documento unico di programmazione 2021 – 2023 e del bilancio di previsione 2021 – 2023;

Successivamente le previsioni sono state variate con i seguenti provvedimenti:

Provvedimento			Oggetto
Organo/Responsabile	Numero	Data	
Assemblea Generale	2	28.05.2021	Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio
Consiglio Direttivo	2	26.04.2021	Variazione di cassa

Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel bacino imbrifero montano del Piave è un consorzio obbligatorio, istituito con D.P.G.R. 26.07.1961 n° 73 a seguito dell'entrata in vigore della Legge 959 del 27.12.1953 ed all'emanazione del decreto ministeriale 14.12.1954 (G.U. n° 6 del 10.01.1955), fra i comuni di Moena, Sagron Mis, Siror, Soraga, Tonadico e Transacqua. Con la fusione dei Comuni di Siror, Tonadico, Transacqua e Fiera di Primiero nel nuovo Comune di Primiero San Martino di Castrozza il Consorzio ora è composto da quattro Comuni e precisamente: Moena, Primiero San Martino di Castrozza, Sagron Mis e Soraga.

Con la legge 959/53 lo Stato riconosce il diritto ai comuni rivieraschi ad un indennizzo per i danni arrecati al territorio dalla presenza di grandi derivazione d'acqua. Infatti all'art. 1 comma 8 della succitata legge viene sancito che "I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 del testo unico, al pagamento di un sovracanone annuo di Lire 1.300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione". Il sovracanone stabilito inizialmente in Lire 1.300 viene periodicamente aggiornato e per il 2021 è stabilito in Euro 33,13 per impianti con potenza nominale media concessa superiore a 220 kW.

La stessa Legge stabilisce, all'art. 1 comma 14, che i sovracanoni devono essere destinati "Esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni...". Tale principio inserito nella legge 959/53 è riportato anche nello Statuto del nostro Consorzio all'art. 2 come scopo esclusivo dello stesso. Ecco quindi che l'entrata principale del Consorzio sono i sovracanoni che i

concessionari di grandi derivazioni d'acqua (principalmente Enel) versano al BIM Belluno, quale capofila dei BIM ricadenti nell'asta del fiume Piave, che li riversa periodicamente a questo Consorzio che partecipa agli introiti con il 2,70%. I sovracanonici introitati vengono ripartiti, dedotte le spese generali, fra i Comuni facenti parte del Consorzio in base ad una percentuale determinata con delibera dell'assemblea generale n° 3/61 del 30.08.1961 e rivista con delibera assembleare n° 3 del 6 giugno 2016, a seguito della nascita del nuovo Comune di Primiero San Martino di Castrozza, e precisamente:

- comune di Moena	10,702%
- comune di Soraga	17,770%
- comune di Sagron Mis	37,792%
- comune di Primiero S.Martino C.	33,736%

Nel corso dell'anno 2020 sono stati accertati sovracanonici per Euro 347.220,16 di cui Euro 13.711,92 destinati a finanziare parte delle spese correnti di gestione, Euro 250.000,00 ripartiti fra i Comuni del Consorzio e destinati ad opere per "...favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni..." e la restante parte sono confluiti nell'avanzo di amministrazione.

Il Conto Consuntivo 2021 presenta un fondo di cassa al 31.12.2021 di Euro 196.858,40 ed un avanzo di amministrazione di Euro 196.856,40 considerato che sono stati iscritti in bilancio residui attivi per Euro 0,00 e residui passivi per Euro 2,00.

Nel corso dell'anno 2021 non sono stati incassati interessi attivi.

Le spese correnti consistono essenzialmente:

- spese per segretario	Euro	1.549,37
- spese adesione Federbim	Euro	1.679,00
- spese Organi Istituzionali	Euro	2.558,52

## LA GESTIONE CORRENTE

La gestione del bilancio 2021 ha portato ad un avanzo economico. Di seguito sono indicati i dati della gestione corrente del bilancio.

Descrizione	Prev. Iniziali	Prev. Definitive	Accertamenti o impegni	% di definiz.	Riscossioni o Pagamenti	% di realizzo
<b>Entrate:</b>						
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extratributarie	14.210,00	14.210,00	13.711,92	96,49	13.711,92	100,00
<b>Totale</b>	<b>14.210,00</b>	<b>14.210,00</b>	<b>13.711,92</b>	<b>96,49</b>	<b>13.711,92</b>	<b>100,00</b>
<b>Spese</b>	<b>14.210,00</b>	<b>14.210,00</b>	<b>10.793,22</b>	<b>75,96</b>	<b>10.791,22</b>	<b>100,00</b>
di cui FPV	0,00	0,00	0,00			
Quota capitali mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fpv entrata	0,00	0,00	0,00			
Av. Econ.	0,00	0,00	2.918,70			
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918,70</b>			

Nella tabella seguente sono riportate le spese correnti (impegni), divise per macroaggregati, registrate dall'inizio dell'applicazione della nuova contabilità:

Macroaggregato	Anno 2020	% su tot.	Anno 2021	% su tot.
Redditi lavoro dipendente	253,14	2,49	254,81	2,36
Imposte e tasse	144,87	1,42	149,26	1,38
Acquisto beni e servizi	5.489,22	53,98	6.102,97	56,54
Trasferimenti correnti	1.824,00	17,94	1.829,00	16,95
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese redd. cap.	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso e note correttive entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	2.457,00	24,17	2.457,18	22,77
<b>Totale</b>	<b>10.168,23</b>	<b>100</b>	<b>10.793,22</b>	<b>100</b>

L'incremento della spesa corrente relativa ad "Acquisto beni e servizi" registrata nel 2021 è dovuta all'aumento delle polizze RC e tutela legale per amministratori e segretario.

## LA GESTIONE IN CONTO CAPITALE

Di seguito vengono riportate le spese in conto capitale

Descrizione	Prev. Iniziali	Prev. Definitive	Accertamenti o Impegni	% di definiz.	Riscossioni o Pagamenti	% di realizzo
<b>Entrate:</b>						
Alienazione e trasferimenti	360.000,00	360.000,00	268.733,42	74,64	268.733,42	100,00
Accensione prestiti						
Entrata correlata 2021						
FPV						
A. Economico	0,00	0,00	0,00			
A. Amministr.	0,00	0,00	0,00			
<b>Totale entrata</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>268.733,42</b>	<b>74,64</b>	<b>268.733,42</b>	<b>100,00</b>
<b>Spese Conto capitale</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>268.733,42</b>	<b>74,64</b>	<b>268.733,42</b>	<b>100,00</b>
FPV						
Spesa correlata 2021						
<b>Totale spesa</b>			<b>268.733,42</b>			
<b>Differenza</b>			<b>18.733,42</b>			

## IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

Al termine dell'esercizio si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui, approvato con determina del Segretario n° 1/22 del 31.01.2022.

A seguito del riaccertamento ordinario non si è reso necessario costituire il fondo pluriennale vincolato, né in parte corrente né in parte straordinaria.

I residui mantenuti in bilancio dopo il riaccertamento ordinario, divisi per anno di provenienza, sono quelli esposti nella seguente tabella:

Titolo	Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
<b>Entrata</b>							
Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Uscite</b>							
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

Per tutti i residui mantenuti in bilancio sono state verificate le ragioni per il loro mantenimento nonché la fondatezza degli stessi.

Nel corso dell'anno 2021 non sono state eliminati residui.

#### **ANTICIPAZIONE DI CASSA**

Nel corso dell'anno 2021 non è stato fatto ricorso all'anticipazione di cassa.

#### **VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO**

A seguito dello sblocco totale degli avanzi, il legislatore ha necessariamente dovuto rivedere anche la questione degli equilibri di bilancio, nonché introdurre nuove regole per la finanza pubblica, in particolare per quanto riguarda le entrate da considerare ai fini degli equilibri e del rispetto dei saldi, ora inclusive del fondo pluriennale vincolato e dell'avanzo di amministrazione applicato anche in sede previsionale (per la parte vincolata). L'art. 162 del TUEL, al suo comma 6, detta la seguente disciplina "Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità."

Gli elementi che si possono estrarre ai fini del presente capitolo, sono quindi che il bilancio:

- presenti un pareggio complessivo di competenza;
- che in tale pareggio risulta incluso l'uso dell'avanzo o del recupero dell'eventuale disavanzo e dell'uso dell'FPV;
- che vi sia un equilibrio di cassa.

All'interno di tale equilibrio complessivo, la norma fa evincere ulteriori equilibri, e segnatamente quello di parte corrente. Conseguentemente devono pareggiare anche le entrate in conto capitale sommate all'accensione di prestiti, all'avanzo applicato e al fondo pluriennale vincolato, con le spese del titolo II di bilancio. Le norme contabili impongono inoltre la perfetta equivalenza delle poste relative alle anticipazioni di cassa, delle partite di giro e dei servizi per conto terzi.

L'articolo 193 del Tuel sancisce che gli Enti Locali debbano garantire sia in sede previsionale che negli atti di variazioni di bilancio, nonché durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di bilancio, attribuendo all'organo consiliare il compito di adottare almeno una volta all'anno entro il termine del 31 luglio, un'apposita deliberazione con la quale dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e in caso di accertamento negativo, adottare tutti i necessari conseguenti provvedimenti per il suo ripristino.

Con delibera n° 2 del 28.05.2021 l'Assemblea Generale ha provveduto alla verifica degli equilibri di bilancio dalla quale non sono emersi elementi che facciano prevedere un disavanzo d'amministrazione e non è stato pertanto necessario adottare provvedimenti per il ripristino degli equilibri.

Di seguito sono riportati gli equilibri di bilancio, sia di parte corrente che di parte capitale, rilevati alla chiusura del conto 2021:

#### EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	( + )			0,00
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	( - )			0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	( + )			13.711,92
di cui per estinzione anticipata di prestiti				0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	( + )			0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	( - )			10.793,22
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	( - )			0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	( - )			0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	( - )			0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti				0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)				2.918,70
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	( + )			0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti				0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	( + )			0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti				0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	( - )			0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	( + )		0,00
<b>O1) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O1=G+H+I-L+M</b>			<b>2.918,70</b>
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	( - )		0,00
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	( - )		0,00
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>			<b>2.918,70</b>
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto	( - )		0,00
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>			<b>2.918,70</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	( + )		0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (iscritto in entrata)	( + )		0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	( + )		268.733,42
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	( - )		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	( - )		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	( - )		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	( - )		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	( - )		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	( + )		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	( - )		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	( - )		268.733,42
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	( - )		0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	( - )		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	( + )		0,00
<b>Z1) EQUILIBRIO DI COMPETENZA PARTE CAPITALE Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E</b>			<b>18.733,42</b>
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	( - )		0,00
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	( - )		0,00
<b>Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>			<b>18.733,42</b>
Variazione accantonamenti in c/capitale effettuati in sede di rendiconto	( - )		0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE</b>			<b>18.733,42</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	( + )		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	( + )		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	( + )		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	( - )		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	( - )		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	( - )		0,00
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>21.652,12</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	( - )		0,00



Risorse vincolate nel bilancio	(-)		0,00
<b>W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>			<b>21.652,12</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	(-)		0,00
<b>W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>			<b>21.652,12</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>			
Risultato di competenza di parte corrente (O1)			2.918,70
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)		0,00
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)		0,00
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		0,00
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto	(-)		0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			<b>2.918,70</b>

## NUOVO SALDO DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2021

La legge di bilancio 2019 contiene numerose disposizioni che riguardano la finanza locale, volte a innovare la disciplina delle regole relative all'equilibrio di bilancio, a definire taluni aspetti dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie territoriali, a favorire gli investimenti pubblici e a introdurre semplificazioni contabili e amministrative.

L'articolo 60 è quello che innova la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per il 2017, anche dando seguito ad alcune recenti sentenze della Corte costituzionale. Le nuove disposizioni, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevedono, in particolare, che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni ordinarie, a partire dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio. A partire dal 2019 per gli enti locali il vincolo di finanza pubblica coinciderà solo con il rispetto dei principi introdotti dall'armonizzazione contabile (D.Lgs 118/2011). Dal 2019 il passaggio che si registra è dal "saldo finale di competenza" agli "Equilibri del 118/2001", e questo comporta la possibilità di utilizzare senza problemi gli avanzi effettivamente disponibili. In sintesi dal 2019 gli enti locali non sono più chiamati ad allegare al bilancio il prospetto del pareggio circa il rispetto delle regole di finanza pubblica. Il riferimento ad un unico saldo, quello previsto dalla contabilità armonizzata, rappresenta, quindi, una semplificazione significativa del quadro normativo. Dal 2019 l'unico vincolo sarà il rispetto del risultato di competenza non negativo a rendiconto.

Con il DM 1 agosto 2019 (Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011), sono introdotti i nuovi schemi da allegare al bilancio preventivo ed al rendiconto. Vengono modificati gli attuali prospetti, al fine di tenere conto degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti (sai di parte corrente che in conto capitale) previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione. La modifica è il rovescio della medaglia della cancellazione del pareggio, che ha suggerito ad Arconet di rivedere gli schemi attualmente vigenti, come del resto anticipato dalla circolare n. 3/2019 della Ragioneria generale dello stato.

I nuovi schemi hanno riguardato principalmente:

- il quadro generale riassuntivo, sempre per tenere conto delle risorse accantonate e di quelle vincolate, si prevede l'inserimento di nuovi riquadri riguardanti «l'equilibrio di bilancio» e «l'equilibrio complessivo». L'equilibrio di gestione completa il risultato di competenza con due

informazioni finora assenti in sede di rendiconto: le quote accantonate a bilancio e le risorse vincolate accertate senza corrispondente impegno di spesa entro la fine dell'esercizio. L'equilibrio complessivo che partendo dall'equilibrio di gestione considera anche gli accantonamenti fatti direttamente in sede di predisposizione del conto.

- il risultato di amministrazione, oltre alla scomposizione del risultato in quote accantonate, vincolate, destinate e libere, arrivano tre nuovi prospetti (a/1, a/2 e a/3) che dovranno fornire il dettaglio sulla composizione delle prime tre quote. Essi dovranno essere obbligatoriamente allegati al rendiconto, oltre che al bilancio di previsione laddove esso prevede l'applicazione di avanzo presunto.

- nuovi schemi di equilibri di bilancio: essi sono stati integrati con i "nuovi equilibri" introdotti. Gli aggiornamenti dello schema del bilancio di previsione sono stati applicati già al bilancio di previsione 2020-2022, ad eccezione dei nuovi prospetti a/1), a/2 e a/3 che scatteranno dal preventivo 2021-2023. I nuovi schemi di rendiconto, invece, si applicano già con riferimento all'esercizio 2021.

Alla presente relazione sono allegati i nuovi equilibri di bilancio ed i prospetti A/1 – A/2 – A/3.

#### QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA

MOVIMENTI 2021	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
<b>Fondo cassa iniziale</b>			<b>110.529,46</b>
<b>Riscossioni</b>	<b>64.774,82</b>	<b>283.663,32</b>	<b>348.438,14</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>100,00</b>	<b>262.009,20</b>	<b>262.109,20</b>
<b>Fondo cassa finale</b>			<b>196.858,40</b>
<b>Residui attivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Residui passivi</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Fondo pluriennale vincolato spese correnti</b>			<b>0,00</b>
<b>Fondo pluriennale vincolato spese capitale</b>			<b>0,00</b>
<b>Risultato d'amministrazione</b>			<b>196.856,40</b>

L'avanzo di amministrazione che si sottopone all'approvazione è il risultato di quanto disposto dal DPGR 28.05.1999 n. 4/L art. 17 che considera impegnate le somme che effettivamente hanno dato origine a obbligazioni giuridicamente perfezionate ed accertate le somme effettivamente da incassare, tenendo conto delle spese la cui esigibilità è stata posta negli esercizi successivi tramite l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato così come previsto dal D.L.gs 118/2011.

Il risultato di cui sopra è composto dalle seguenti voci:

- parte accantonata	€	0,00
- parte vincolata	€	0,00
- parte destinata	€	84.992,74
- avanzo disponibile	€	111.863,66

#### INDEBITAMENTO

Il Consorzio, al 31.12.2021, non ha nessun tipo di indebitamento (mutui, fidejussioni...) e nel corso del 2021 non sono stati pagati interessi passivi.

## **ENTI, ORGANISMI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI DIRETTE**

Il Consorzio, al 31.12.2021, non detiene partecipazioni.

## **GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Il Consorzio, al 31.12.2021, non ha un proprio patrimonio.

Al bilancio viene allegata una situazione patrimoniale semplificata con evidenziata solo la colonna relativa all'anno 2021 in quanto per l'anno 2020 non è stato approvato nessun schema.

## **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

